



COMUNE DI CAVEDAGO
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO: SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 54

DATA: 27.10.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DOTT. STEFANO FACCHINELLI DELLO STUDIO TECNICO GEOLOGOS DI PERGINE VALSUGANA PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI A SERVIZIO DELLA S.S.421 – NEL TRATTO TRA VIA ZENI E MASO CANTON - E DI VIA ZENI – NEL TRATTO TRA LA P.ED. 202 E L’INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE CONTRADDISTINTA DALLA P.F. 3331 IN C.C. CAVEDAGO”.CIG: Z711FAD956

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DOTT. STEFANO FACCHINELLI DELLO STUDIO TECNICO GEOLOGOS DI PERGINE VALSUGANA CON PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI A SERVIZIO DELLA S.S.421 – NEL TRATTO TRA VIA ZENI E MASO CANTON - E DI VIA ZENI – NEL TRATTO TRA LA P.ED. 202 E L’INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE CONTRADDISTINTA DALLA P.F. 3331 IN C.C. CAVEDAGO”.
CIG: Z711FAD956

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 61 di data 27.12.2016, esecutiva a termini di legge, mediante la quale è stato affidato al geom. Loris Bottamedi con studio tecnico ad Andalo l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva dei lavori di realizzazione di un marciapiede a servizio della S.S 421 in C.C. Cavedago, nel tratto tra maso Zeni e maso Canton, con contestuale sistemazione dell’incrocio con via Zeni nonché per la predisposizione del tipo di frazionamento necessario ai fini dell’espropriazione delle aree interessate dai medesimi lavori .

Evidenziato che, a seguito dell’approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio comunale (deliberazione consiliare n. 6 di data 21 febbraio 2017), il geom. Loris Bottamedi con studio tecnico ad Andalo ha predisposto e consegnato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di marciapiedi a servizio della S.S 421 in C.C. Cavedago, nel tratto tra maso Zeni e maso Canton, con contestuale sistemazione dell’incrocio con via Zeni, con una previsione di spesa complessiva di €. 624.679,19.= di cui €. 341.303,49.= per lavori a base d’asta, €. 9.399,62.= per oneri sicurezza ed € 283.375,70.= per somme a disposizione dell’amministrazione.

Atteso che con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 19 ottobre 2017 è stato affidato al geom. Loris Bottamedi con studio tecnico ad Andalo l’incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “realizzazione di marciapiedi a servizio della S.S. 421 – nel tratto tra via Zeni e maso Canton - e di via Zeni – nel tratto tra la p.ed. 202 in C.C. Cavedago e l’incrocio con la strada comunale contraddistinta dalla p.f. 3331 in C.C. Cavedago”

Segnalato che con la stessa deliberazione n. 49 di data 19.10.2017 la Giunta comunale ha demandato al Segretario comunale l’affidamento al geologo dott. Stefano Facchinelli dello studio tecnico Geologos di Pergine Valsugana dell’incarico di redazione della perizia geologica e geotecnica a supporto della progettazione esecutiva affidata al geom. Loris Bottamedi,

Atteso che il geom. Loris Bottamedi ha sollecitato l’Amministrazione comunale ad acquisire una relazione geologico-geotecnica relativamente alle aree su cui dovranno essere realizzati i lavori, in particolar modo quelle interessate dalla realizzazione di muri e terre armate, in modo da poter completare il progetto esecutivo.

Fatto presente che, all’interno dell’organico del Comune, non è presente alcun dipendente con la qualifica di geologo.

Ritenuto, pertanto, necessario avvalersi di un professionista esterno, come previsto dall’articolo 20, comma 12, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm..

Evidenziato che il rapporto intercorrente tra Enti Committenti e liberi professionisti destinatari dell’incarico deve fondarsi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una preventiva verifica dell’adeguatezza delle strutture tecniche e professionali, tenendo conto anche dei lavori in precedenza svolti a favore di amministrazioni pubbliche.

Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico di che trattasi ad un libero professionista, individuandolo nella persona del geologo dott. Stefano Facchinelli dello studio Geologos di Pergine Valsugana che gode della fiducia dell’amministrazione per aver svolto, in passato, con competenza e professionalità, analoghi incarichi per conto di altri Comuni trentini.

Rilevato che, a seguito di richiesta dell’Amministrazione, il geologo, dott. Stefano Facchinelli con nota di data 8 agosto 2017, acquisita agli atti del Comune di data 9.08.2017 sub prot. n. 1937/2017, ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico per la redazione della perizia geologica e geotecnica (oltre

all'analisi del "rischio geologico") a supporto della progettazione esecutiva dei lavori di "realizzazione di marciapiedi a servizio della S.S. 421 – nel tratto tra via Zeni e maso Canton - e di via Zeni – nel tratto tra la p.ed. 202 in C.C. Cavedago e l'incrocio con la strada comunale contraddistinta dalla p.f. 3331 in C.C. Cavedago", verso corresponsione di un onorario, a discrezione, di €. 1.500,00.=, oneri previdenziali e fiscali esclusi.

Accertata la congruità del corrispettivo alla luce anche di quanto stabilito dal D.M. 16.07.2016.

Accertato che il professionista contattato è in possesso delle capacità tecniche ed ha maturato una esperienza professionale molto qualificata per la tipologia di incarico oggetto di affidamento.

Tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche della prestazione professionale da acquisire tali da considerare la stessa come "incarico minore" rispettoso del principio comunitario di proporzionalità che va coniugato al principio di economicità che, ai sensi della Legge 241/2001, deve improntare qualunque procedimento amministrativo.

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'affidamento diretto dell'incarico, ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e dell'articolo 24, comma 1, lettere b), del regolamento di attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., essendo il valore dell'importo stimato delle prestazioni posto a base di negoziazione inferiore all'importo di €. 46.000,00.=.

Visto l'articolo 20, comma 12, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm., ai sensi del quale per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo inferiore ad €. 26.000,00.= si può prescindere alla stipula di convenzioni con i professionisti incaricati.

Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale il professionista si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo citato, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Vista la disponibilità finanziaria esistente alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2° Macroaggregato 2 PCF 2-2-1-9-12 (Capitolo 3689/S), del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2017.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 13 di data 27.02.2017 con cui sono stati individuati gli atti di competenza del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici comunali.

Vista, altresì, la deliberazione consiliare n. 5 di data 22.02.2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n.25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.).

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 45 di data 20.12.2000.

Viste la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg..

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2.

Vista la LL.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di affidare, per quanto in premessa esposto, al geologo dott. Stefano Facchinelli dello studio tecnico Geologos di Pergine Valsugana, loc. Maso Grillo n. 13, C.F. FCCSFN60P11L378X P.I. 00632630224,

l'incarico per la redazione della perizia geologica e geotecnica a supporto della progettazione esecutiva dei lavori di "realizzazione di marciapiedi a servizio della S.S. 421 – nel tratto tra via Zeni e maso Canton - e di via Zeni – nel tratto tra la p.ed. 202 in C.C. Cavedago e l'incrocio con la strada comunale contraddistinta dalla p.f. 3331 in C.C. Cavedago", nonché per l'analisi del rischio geologico relativamente ai medesimi lavori.

2. Di dare atto che per l'incarico di cui al precedente punto 1. del dispositivo della presente il geologo Stefano Facchinelli avrà diritto ad un corrispettivo di €. 1.866,00.= così come di seguito riportato:

A. Onorario a discrezione per perizia geologica e geotecnica e analisi del rischio geologico	€. 1.500,00.=
B. Cassa previdenziale (2% di A)	€. 30,00.=
C. IVA (22% di A+B)	€. 336,60.=
TOTALE	€. 1.866,60.=
3. Di stabilire che il compenso di cui al precedente punto 2. del dispositivo della presente deliberazione è da considerarsi onnicomprensivo indipendentemente dall'importo risultante dal computo metrico del progetto esecutivo.
4. Di stabilire il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico, per la consegna, in n. 3 copie cartacee e su supporto informatico, della perizia geologica e geotecnica a supporto della progettazione preliminare/definitiva e, rispettivamente il termine di 10 giorni, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo, per la consegna, in n. 3 copie cartacee e su supporto informatico, della perizia geologica e geotecnica a supporto della progettazione esecutiva e per l'effettuazione dell'analisi del rischio geologico, precisando che per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di €. 50,00.= restando che l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo. Qualora l'importo complessivo della penale applicata superi il 10% dell'importo contrattuale la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto come previsto dall'articolo 136 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.
5. Di dare atto che nello svolgimento dell'incarico di cui al precedente punto 1. del dispositivo della presente deliberazione il professionista incaricato dovrà attenersi a quanto previsto dalle linee guida e criteri indicati nell'allegato H "Capitolati prestazioni per gli incarichi" del Regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993 n. 26, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., finalizzato a disciplinare il processo di progettazione assicurando ad ogni opera pubblica determinati standard qualitativi.
6. Di far sottoscrivere copia della presente deliberazione al geol. dott. Stefano Facchinelli dello studio tecnico Geologos di Pergine Valsugana per accettazione degli incarichi ad essi conferiti ed in particolare della clausole di cui ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5., precisando che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si farà riferimento, per quanto compatibili, alle condizioni contenute nell'allegato "G" Criteri per la redazione della convenzione per l'affidamento degli incarichi di progettazione" del Regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993 n. 26, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg..
7. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente il geol. dott. Stefano Facchinelli dello studio tecnico Geologos di Pergine Valsugana assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed in particolare di quelli previsti dall'articolo 3, e che lo stesso professionista si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento di eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per le suddette finalità si precisa che il CIG assegnato all'incarico professionale affidato al geol. dott. Stefano Facchinelli dello studio tecnico Geologos di Pergine Valsugana è il seguente: Z711FAD956
8. Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.866,60.= derivante dal presente alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2° Macroaggregato 2 PCF 2-2-1-9-12 (Capitolo 3689/S), del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2017, dando atto che l'obbligazione risulta esigibile entro il 31.12.2017.

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 5, del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 24.01.2001, come modificato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 31.05.2001, esaminata dalla Giunta provinciale di Trento nella seduta del 06.07.2001 sub n. 9477/01-R.12.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, avverso la presente determinazione è ammessa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
Tanel dr. Maurizio

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
(art. 19 DPGR 28.05.1999 n.4/L)
Data 27.10.2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Viola Corrado